

ASSOCIAZIONE VALORIZZAZIONE CASTAGNA DEL MONTE AMIATA I.G.P.

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e Sede)

E' costituita una Associazione denominata <<Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata - I.G.P.>> con sede legale in Comune di Arcidosso presso la sede della Comunità Montana del Monte Amiata Zona II - Area Grossetana Località San Lorenzo, 19.

L'Associazione potrà essere estesa ad altre denominazioni e specificazioni che riguardino il territorio di competenza.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro ed il suo scopo è la valorizzazione e tutela della produzione della castagna del Monte Amiata I.G.P. e del territorio ad essa collegato.

Per il perseguimento di tale obiettivo l'Associazione intende svolgere le seguenti principali iniziative:

- a) migliorare le condizioni di produzione , di lavorazione e di commercializzazione della "Castagna del Monte Amiata I.G.P." attraverso l'applicazione di normative e provvidenze comunitarie , nazionali e/o regionali all'uopo preposte;
- b) fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;
- c) regolamentare l'attività produttiva e distributiva del prodotto tutelato attraverso l'adozione di condizioni specificatamente riservate ai produttori associati e la formulazione di proposte di norme atte a regolamentare l'intero settore produttivo della "Castagna del Monte Amiata I.G.P. ";
- d) di promuovere e realizzare direttamente e in collaborazione con altri organismi iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale della zona di produzione del la Castagna del Monte Amiata con particolare riguardo alla testimonianza della sua tradizione agricola e rurale al fine di salvaguardare e valorizzare l'ambiente tipico del castagneto domestico;
- e) predisporre programmi tendenti alla lavorazione , selezione e confezionamento del prodotto anche tramite l'acquisto associato di macchinari necessari all'esercizio delle attività sopracitate;
- f) incentivare privati o associazioni di privati al recupero di seccatoi per la produzione di castagne secche e di mulini ad acqua per la produzione di farina di castagne, così da incrementare le possibilità di utilizzare per la trasformazione strutture con tali tipologie;
- g) promuovere incontri di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani caratterizzati dalla presenza di selve castanili;
- h) collaborare con i Comuni e la Comunità Montana nel caratterizzare le produzioni castanicole tipiche del territorio, così da portare l'attenzione dei maxmedia sui prodotti di montagna. Cio' organizzando conferenze stampa, incontri con il mondo della distribuzione, convegni di settore etc.;
- i) organizzare momenti promozionali per il prodotto "castagna" incentivando la collaborazione tra ristoranti, aziende agrituristiche, artigiani e pasticceri;
- j) rispettare, divulgare e far applicare il disciplinare della Castagna del Monte Amiata che ha ottenuto il riconoscimento I.G.P. da parte all'Unione Europea;
- k) gestire "la strada della castagna".

Per la realizzazione degli scopi e delle attività sopra indicate l'Associazione potrà costituire Comitati di consulenza ed uffici con proprio personale, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati; potrà inoltre presentare domande di contributi presso gli organi della Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri EE.LL. e presso altri soggetti pubblici e privati.

ART. 3

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione "Castagna del Monte Amiata I.G.P." è fissata in anni 20 (venti) , dalla data della sua costituzione.

Potrà essere prorogata prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione.
L'Associazione può sciogliersi nell'ipotesi di costituzione di un Consorzio di Produttori purchè, la maggioranza qualificata (2/3) dell'Assemblea decida che i soci dell'Associazione vadano a costituire il nuovo Consorzio.

ART. 4
(Ammissione)

Possono fare parte dell'Associazione i proprietari e/o i conduttori, sia singoli che associati, di castagneti inclusi nell'area geografica del disciplinare della Castagna del Monte Amiata I.G.P. pubblicata sulla G.U., n. 123 del 29.05.1998 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 03.12.1999; possono inoltre far parte dell'Associazione gli organismi associativi degli imprenditori agricoli.

Possono inoltre aderire all'Associazione le imprese con stabilimenti di trasformazione e/o condizionamento, ubicati all'interno dell'area delimitata per l'I.G.P., che lavorino o intendano lavorare la Castagna del Monte Amiata; possono altresì aderire alla Associazione i Comuni, le Comunità Montane, le Provincie, le C.C.I.A.A., gli artigiani, i commercianti, le imprese turistiche ed agrituristiche che si impegnano a valorizzare, nelle loro attività, il prodotto "Castagna del Monte Amiata".

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio specificando:

- nome, cognome, domicilio, C.F. e /o Partita IVA;
- titolo di possesso del castagneto (solo per i produttori);
- di essere a conoscenza ed impegnarsi ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle del regolamento;

se la domanda di ammissione è presentata da persona giuridica questa deve altresì indicare:

- ragione sociale, sede;
- qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla domanda comunicando l'esito al richiedente per iscritto o motivandolo nel caso di diniego.

ART. 5
(Quota di iscrizione)

L'iscrizione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata in Lire 50.000 per persona fisica, lire 100.000 per società di persone e lire 200.000. per società di capitali ed organismi associativi, lire 1.000.000. per Enti locali e C.C.I.A.A..

L'Assemblea degli associati potrà variare le cifre sopracitate.

ART. 6
(Quota associativa annuale)

La quota associativa annuale viene fissata dal Consiglio ed è composta da una quota fissa ed una proporzionale al numero delle piante ad ettaro registrate nell'albo dell'I.G.P.

Per l'anno 2000 la quota fissa è pari a £. 25.000. e la quota proporzionale è pari a £. 500.

Inoltre è stabilita una quota fissa annuale per le seguenti categorie che per l'anno 2000 è definita nell'importo a fianco segnato:

- Ditte di lavorazione e/o confezionamento	£. 500.000.
- Enti Locali e C.C.I.A.A.	£. 500.000.
- Altri soggetti	£. 200.000.

Tale quota associativa, deve essere versata entro il 20 Febbraio di ogni anno.

Per l'anno 2000 il termine è stabilito in 20 (venti) giorni dalla iscrizione del castagneto all'Albo.

ART. 7
(Cessazione del rapporto associativo)

Il rapporto associativo si estingue per le seguenti cause:

- a) dimissioni, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni e degli impegni assunti con l'iscrizione;

- b) cessazione dell'attività, o comunque delle condizioni per l'ammissione all'Associazione. A tale condizione è equiparata la cessazione dell'impresa, e la prosecuzione dell'attività aziendale sotto diverso nome o ragione sociale, rispetto a quelli per i quali era stata ottenuta l'iscrizione;
- c) esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea Generale con il quorum funzionale di 2/3 degli intervenuti e, in particolare, ogni qualvolta il socio ponga in essere comportamenti contrari alle norme statutarie, ovvero dannosi per l'immagine dell'Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata.

ART. 8

(Trasferimento dell'azienda)

In deroga all'art. 2610 del codice civile, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo, previa favorevole verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto.

A tal fine, l'erede e/o l'avente causa dovrà richiedere per scritto di subentrare nel rapporto associativo ; l'accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

ART. 9

(Adesione ad altri organismi)

I soci dell'Associazione potranno far parte di altri organismi purchè gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 la maggioranza qualificata dell'Assemblea dell'Associazione può decidere di aderire ad altro Ente, Consorzio o Associazione.

ART. 10

(Impegni degli associati)

Dal momento dell'ammissione all'Associazione, gli associati sono tenuti al rispetto degli adempimenti fissati dal Consiglio, atti ad assicurare il rispetto delle condizioni produttive, di lavorazione, confezionamento e distribuzione, nonché di trasferimento del prodotto fra soci, nonché delle iniziative promozionali.

Gli associati, sono inoltre tenuti a consentire l'accesso in ogni castagneto , locale e stabilimento interessato alla produzione e/o lavorazione della "Castagna del Monte Amiata I.G.P.", al personale incaricato dall'Associazione per tutti i controlli previsti dal presente statuto o necessari all'attuazione degli scopi sociali, fornendo ogni informazione utile all'esercizio della vigilanza ed autorizzando altresì la consultazione di scritture, registri o documenti relativi all'azienda e pertinenti alla fase produttiva o commerciale del prodotto tutelato.

Sia per la produzione che per la commercializzazione della "Castagna del Monte Amiata I.G.P." il socio è tenuto a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Associazione.

Il socio è tenuto comunque a rispettare il disciplinare di produzione della "Castagna del Monte Amiata I.G.P."

ART. 11

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono costituiti dall'Assemblea, dal Consiglio e dal Presidente.

ART. 12

(Assemblea dell'Associazione)

Tutti gli Associati sono rappresentati , ad ogni effetto statutario e legale, dall'Assemblea regolarmente costituita.

Fanno parte dell'Assemblea, con elettorato attivo o passivo, tutti gli associati che abbiano versato la quota di iscrizione e la quota annuale, di cui agli artt. 7 e 8.

Spetta all'Assemblea:

- 1) approvare, modifiche allo Statuto;
- 2) approvare, su proposta del Consiglio, il Regolamento di applicazione dello Statuto od eventuali regolamenti interni, nonché le loro modifiche;

- 3) approvare il Bilancio preventivo ed i Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Consiglio, fermo restando che l'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Unitamente al bilancio preventivo viene approvato su proposta del Consiglio, il piano tecnico-economico sugli interventi ed iniziative da svolgere; analogamente, unitamente al conto consuntivo, viene approvato il rendiconto delle attività svolte;
- 4) eleggere il Consiglio;
- 5) approvare, su proposta del Consiglio, l'esclusione dei soci per i motivi di cui all'art. 7 lett.c);
- 6) adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle leggi vigenti e del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ordinariamente una volta l'anno entro il 31 marzo di ogni anno. Straordinariamente è convocata ogni volta che se ne presenta la necessità o quando lo richiedono soggetti pari ad almeno un quinto dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da rimettersi a cura del Presidente con semplice lettera, vanno indicati i punti all'o.d.g. ed inoltre l'eventuale termine della seconda convocazione.

L'Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza di un numero di soci rappresentanti almeno la metà più uno dei voti complessivi; in seconda convocazione non esiste un numero legale per la validità della sua costituzione.

L'Assemblea delibera validamente di norma a maggioranza dei partecipanti, ad esclusione delle modifiche statutarie di cui al punto 1) del presente articolo, per le quali vale invece la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei costituenti e di quanto previsto all'art. 5 e nel caso previsto al precedente art. 9 lettera c).

ART. 13

(Modalità di voto)

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche per delega conferita con atto scritto.

Ogni associato non può rappresentare più di altri 2 associati, in regola con quanto indicato al precedente art. 14.

ART. 14

(Norme di elezione delle cariche sociali)

Per l'elezione del Consiglio, prima di procedere alla votazione, l'Assemblea ne determina il numero dei componenti, fermo restando il limite massimo o minimo di cui al successivo art. 17.

Ad avvenute votazioni, sul modo di attuazione delle quali è competente l'Assemblea, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Considerata la possibile distinzione in aree geografiche del territorio di produzione, i soci possono organizzarsi anche a livello di sezioni locali, e l'Assemblea tenerne conto come criterio di rappresentatività nella composizione del Consiglio.

ART. 15

(Consiglio)

Il Consiglio è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 11 (undici) membri. Almeno 1/5 dei membri deve essere nominato dagli Enti Locali presenti in Assemblea.

I componenti eletti nel Consiglio che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti. Nel caso di assenza di candidati non eletti, la sostituzione dei membri cessati dalla carica sarà effettuata dal Consiglio per cooptazione, entro sei mesi.

In caso di impossibilità o qualora per effetto della cessazione della carica il numero dei componenti eletti risulti ridotto a meno di $\frac{2}{3}$ (due terzi), l'Assemblea dell'Associazione dovrà essere convocata entro 3 mesi per la integrazione del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica 3 esercizi finanziari. I suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 16

(Funzioni del Consiglio)

Al Consiglio spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, nelle prime 2 votazioni con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) ed in quelle successive a maggioranza dei componenti il Consiglio.
- 2) proporre all'Assemblea il Bilancio ed il conto consuntivo, nonché il piano tecnico economico sulle attività da svolgere ed il loro rendiconto, entro i termini previsti dall'art. 14;

- 3) decidere sulle domande di adesione e di recesso;
- 4) determinare annualmente la quota associativa di cui all'art. 8;
- 5) proporre all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto, ed eventuali regolamenti interni, nonché le loro modifiche;
- 6) valutare eventuali casi di esclusione e disporre i relativi provvedimenti all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) provvedere alla formazione ed aggiornamento dell'elenco dei soci;
- 8) adottare ogni altra deliberazione che non sia di competenza dell'Assemblea;
- 9) realizzare le iniziative ed attività previste nel piano tecnico-economico di cui al punto 2);
- 10) ogni altra attività di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni riservate dal presente Statuto all'Assemblea ed al Presidente.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle funzioni di propria spettanza o di spettanza del Presidente, su proposta di quest'ultimo.

Il Consiglio può nominare, scegliendo anche fuori dai suoi membri, il Cassiere Tesoriere ed il Segretario con funzioni esecutive, ai quali potranno essere conferite deleghe per i rapporti con istituti di credito o terzi.

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di quattro volte all'anno.

Dovrà altresì convocarlo allorché venga fatta domanda scritta da tre Consiglieri, e dai Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere, inviato con lettera o fax almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I consiglieri che non prenderanno parte alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbali; ogni verbale sarà firmato dal Segretario e dal Presidente.

ART. 17

(Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- 1) presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio, predisporre e sottoscrive i relativi verbali e dà esecuzione ai loro deliberati;
- 2) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- 3) assume atti ed iniziative in caso d'urgenza, salvo ratifica dell'Assemblea o del Consiglio;
- 4) provvede ai pagamenti e agli introiti delle quote dei soci, nonché a tutti gli atti di esecuzione e buona gestione nell'interesse dell'Associazione.

Nel caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente decadono contemporaneamente al Consiglio e sono rieleggibili.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può stare in giudizio e procedere a tutti gli altri atti giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell'interesse dell'Associazione.

ART. 18

(Collegio dei revisori dei conti)

L'Assemblea nomina, ogni tre anni, tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali il Presidente e due Revisori supplenti.

I compiti dei Revisori dei Conti sono:

- Controllare almeno trimestralmente la regolarità delle scritture contabili dell'Associazione e la loro rispondenza con le relative delibere e la consistenza di cassa, redigendo il conseguente processo verbale, che dovrà essere portato a conoscenza del Presidente all'Associazione;

- A fine esercizio, eseguire il controllo contabile del Bilancio e la redazione del verbale relativo da presentare all'Assemblea dei Soci.

I Revisori hanno diritto ad un compenso, da determinarsi ogni anno dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese debitamente autorizzate che avessero incontrate nel loro ufficio.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri sarà composto di tre membri, i quali sceglieranno nel proprio seno un Presidente e determineranno la procedura dei loro lavori in armonia con la legislazione vigente ed il presente Statuto.

I componenti del Collegio dei Probiviri dovranno deliberare inappellabilmente sulle controversie tra Associazione e Soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 20

(Cariche sociali)

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili, coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a cessare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Collegio Sindacale; è tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese incontrate nell'espletamento del mandato, purché debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Le relative modalità di erogazione e l'eventuale forfettizzazione verranno stabilite dallo stesso Consiglio.

ART. 21

(Fondo associativo)

Il fondo associativo è costituito:

- a) - dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai beni con essa acquistati;
- b) - dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- c) - dagli eventuali avanzi di amministrazione, se non destinati a copertura di perdite precedenti.

ART. 22

(Bilancio)

L'esercizio associativo ha durata dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al Fondo Associativo, salvo il ripristino del Fondo stesso con successivi residui attivi.

ART. 23

(Sanzioni per infrazioni)

Le infrazioni allo Statuto, al regolamento di applicazione ed al disciplinare, saranno punite con i seguenti provvedimenti:

- diffida, sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno, espulsione.

La diffida, la sospensione e l'espulsione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz'altro il provvedimento di espulsione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell'Associazione od al marchio da quest'ultima realizzato.

La vendita delle castagne I.G.P. ad un prezzo unitario inferiore a quello minimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, con qualunque modalità sia effettuata ed in qualunque modo si raggiunga tale risultato sarà ritenuta infrazione di particolare gravità punibile con l'espulsione.

La mancata corresponsione dei contributi di cui all'art. 6, nei termini previsti dallo Statuto, comporta automaticamente l'immediata sospensione dei diritti sociali.

Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto dell'Associazione per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del socio moroso.

Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito all'Associazione sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti dell'Associazione, non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 24

(Applicazione delle sanzioni)

Tutte le sanzioni di cui all' art. 23 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, nell'attesa, il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.

Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese, con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera, contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione.

Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di dieci giorni all'avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultano lesive degli interessi del o dei ricorrenti.

In tal caso il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.

La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l'azione del socio, il quale rinuncia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell'Associazione.

ART. 25

(Logo dell'Associazione)

Il logo della Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata I.G.P. è composta dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro; l'ilo delle castagne è di colore giallo chiaro. Sullo sfondo, immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne.

L'insieme castagne-foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.

Sotto il disegno, rappresentante l'insieme castagne-foglie, in carattere corsivo maiuscolo/minuscolo, andamento ricurvo, di colore verde come le foglie, è posta la scritta, <<ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA>>.

Segue la scritta, in corsivo minuscolo, con andamento ricurvo e di colore nero << castagna>> seguita immediatamente sotto, con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta <<DEL MONTE AMIATA>> e, ancora sotto in caratteri stampatello tutti maiuscoli, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del 60% e su tre linee, la scritta <<INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA>>.

Colorimetria: i colori del logo sono <<colori pantone>>

Marrone 4975C;

Giallo 101 C;

Nero Process Black C;

Verde 383 C.

ART. 26

(Scioglimento dell'Associazione)

Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad Enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 27

(Disposizioni finali -Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge ed il codice civile.

(Statuto Associazione.doc)